



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 15 gennaio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/49500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Picciapietra) e presso le Libreria depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di decorazioni al valor militare «alla memoria» per attività partigiana.

Pag. 218

LEGGI E DECRETI**1967**

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1299.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie impostazioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, concluso a Stoccolma il 7 dicembre 1965 Pag. 219

LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1300.

Ulteriore finanziamento della collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo Pag. 221

LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1301.

Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240 Pag. 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1967, n. 1302.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, nel comune di Cairo Montenotte (Savona) Pag. 222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1967, n. 1303.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Michele da Collepetroso di Radda in Chianti (Siena) a S. Andrea Corsini di Montevarchi (Arezzo) e incorporazione territoriale alla parrocchia di S. Giusto in Salcio di Gallo in Chianti Pag. 222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1967, n. 1304.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, nel comune di Garbagnate Milanese (Milano) Pag. 222

1968

LEGGE 2 gennaio 1968, n. 2.

Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959 Pag. 222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 ottobre 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici Pag. 224

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.

Cancellazione del comune di Portocivitanova dal 5° elenco dei comuni obbligati alla redazione del piano regolatore generale Pag. 224

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1967.

Istituzione di un vice consolato di 2^a categoria a Brazzaville (Repubblica del Congo - Brazzaville) Pag. 225

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Regolamentazione della pesca nel lago d'Iseo Pag. 225

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Istituzione in Saint Denis (isola della Réunion) di un vice consolato di 2^a categoria Pag. 227

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Autorizzazione alla S.p.A. Depositi genovesi olio minerali «Degom», con sede in Genova, a ricevere in deposito, nel magazzino generale esercitato in Pedemonte di Serra Riccò, merci nazionali, nazionalizzate ed estere Pag. 227

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

Autorizzazione alla Banca del Monte di Bologna e di Ravenna a ricevere in deposito merci estere nel magazzino generale esercitato in Modena Pag. 228

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.

Approvazione dei piani tecnici esecutivi dei distretti telefonici di Aosta, Como, Crema, Pavia, Salò, Seregno, Varese e Voghera Pag. 229

DECRETO PREFETTIZIO 15 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Ravenna Pag. 229

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Integrazione del decreto ministeriale 20 settembre 1967, concernente l'approvazione del piano di zona del comune di Monza Pag. 230

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruire », con sede in Napoli Pag. 230

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa Esportazione prodotti agricoli meridionali « E.P.A.M. », con sede in Mesagne (Brindisi) Pag. 230

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966.

Pag. 230

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 Pag. 230

Autorizzazione al comune di Torrioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 230

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 230

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 230

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 230

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 230

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967.

Pag. 230

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967.

Pag. 230

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Varco Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Porcari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Pedemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia Lamezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967.

Pag. 231

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 Pag. 231

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva Pag. 232

Ministero dei lavori pubblici: Concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Genio civile. Pag. 235

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Sostituzione di un membro della 9^a sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il pubblico concorso a complessivi milleseicento posti di manovale in prova Pag. 240

Ministero della pubblica istruzione: Riduzione da sette a sei dei posti del concorso per esami e per titoli a direttore didattico in prova (ex coeff. 522) nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano. Pag. 240

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia Murano Pag. 240

Ufficio medico provinciale di Bergamo: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo. Pag. 240

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

*Decreto presidenziale 14 agosto 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967
registro n. 121 Difesa, foglio n. 331*

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BISCOTTI Vincenzo, classe 1921, da Peschici (Foggia). — Entrato tra i primi nelle file partigiane, si distingueva in numerosi combattimenti per ardimento e dedizione, restando ferito due volte. Comandante di un distaccamento, attaccato da sovrafflanti forze avversarie, accettava intrepidamente l'impari combattimento. Dopo strenua resistenza, resasi la situazione insostenibile, ordinava ai suoi uomini di ripiegare mentre egli, insieme con un fratello, restava in posto per proteggere la ritirata. Nel corso di tale generosa azione, colpito insieme al fratello da raffica nemica, decedeva da prode per la causa della libertà. — Pollone (Vercelli), 3 febbraio 1945.

CATTANE Giuseppe fu Battista, classe 1921, da Cemmo (Brescia). — Giovane ardito ed entusiasta, animato da alti sentimenti patriottici, partecipava alla lotta partigiana con slancio, coraggio e spirito di iniziativa. Nel corso di un duro combattimento contro avversario di gran lunga superiore, non desisteva benchè ferito dalla lct.a, rimanendo impavido al suo posto per proteggere il ripiegamento dei suoi commilitoni, finchè esaurite le munizioni e stremato di forze, veniva catturato. Di fronte al nemico teneva contegno fiero e temerario; condannato a morte, dopo essere stato costretto a scavarsi la fossa, affrontava da eroe il plotone di esecuzione inneggiando alla Patria e alla libertà. — Cerveno - Breno, 5-13 ottobre 1944.

CATTARIN Luigi di Giuseppe, classe 1924, da Treviso. — Partecipava attivamente sin dall'inizio alla lotta partigiana entrando nella prima formazione costituitasi nella sua zona e prendeva parte instancabilmente con iniziativa, ardimento, capacità e spirito di sacrificio a numerosi combattimenti, infliggendo sensibili perdite al nemico. Catturato e sottoposto a dure sevizie, le subiva stoicamente senza che una parola compromettente uscisse dalle sue labbra finchè, condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Treviso, 9 settembre 1943 - 16 aprile 1945.

FOSCHIANI Mario fu Alessandro, classe 1912, da Udine. — Animato dal più alto spirito di libertà, per il quale aveva già in passato subito persecuzioni e confino, era tra i primi a dar vita

a formazioni partigiane, subito distinguendosi come organizzatore e audace combattente in numerosi combattimenti. Catturato dopo cinque giornate di dura lotta e condannato a morte, dava ripetute prove di fiero patriottismo, affrontando infine il plotone di esecuzione inneggiando alla libertà. — Udine, 9 aprile 1945.

MARTINI Alfeo di Egidio, classe 1907, da Concordia sulla Secchia (Modena). — Votatosi tra i primi alla lotta di resistenza, svolgeva attiva e rischiosa opera di proselitismo. Ferito e catturato, riusciva ad evadere dall'ospedale tornando nelle file partigiane e partecipando successivamente a numerosi combattimenti contro l'oppressore. Di ritorno da una missione, vista la casa che lo ospitava interamente circondata, si consegnava spontaneamente al nemico per evitare sicure rappresaglie contro i suoi abitanti. Sottoposto ad inumane torture, manteneva il più assoluto silenzio finché, dopo un mese di inaudite sofferenze, veniva impiccata sulla pubblica via. Luminoso esempio di altruismo e amore per la libertà. — S. Giacomo Roncole di Mirandola, 30 settembre 1944.

STIZ Attilio di Antonio, classe 1924, da Sedico (Belluno). — Giovane partigiano pieno di ardimento e di spirito combattivo già distinto in precedenti azioni. Incaricato di costituire con altri uomini un posto di blocco nel corso di un ampio rastrellamento nemico, si avvicinava da solo, con fredda determinazione, ad un agguerrito gruppo avversario per attirarne l'attenzione e facilitare così l'azione di sorpresa dei commilitoni. Nel compiere l'audace azione incontrava morte gloriosa. — Vodo di Cadore, 24 agosto 1944.

TOMBOLA Luigi di Pasquale, classe 1917, da Camin di Padova. — Subito dopo l'armistizio si votava alla lotta partigiana con grande fede e ardimento rivelandosi animatore instancabile, combattente deciso e valoroso, per cui assunse il comando di un battaglione. Per due volte catturato e seviziatore, subiva le più atroci torture senza fornire alcuna informazione e riuscendo ogni volta ad evadere per riprendere con accresciuta decisione la lotta. Durante le giornate della liberazione, recatosi quale parlamentare ad offrire la resa ad un reparto avversario che aveva cessato il fuoco, veniva proditorialmente fatto prigioniero, seviziatore e fucilato. Coronava così con il sacrificio supremo la sua dedizione alla causa della libertà della Patria. — Zona di Padova, settembre 1943 - aprile 1945.

ZANIN Luigi Giuseppe fu Angelo, classe 1921, da Breda di Piave (Treviso). — Comandante di battaglione partigiano, dava numerose, brillanti prove di capacità, decisione e coraggio. Nel corso di un duro combattimento, esaurite le munizioni veniva catturato dal nemico e tradotto in carcere. Sottoposto a spietate sevizie perché rivelasse importanti informazioni rifiutava stoicamente di tradire i suoi commilitoni. Portato davanti al plotone di esecuzione, affrontava con eroismo e fiera la morte per il trionfo degli ideali di libertà e la redenzione della Patria. — Sacile (Udine), 6 ottobre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

BARNI Dario di Italo, classe 1906, da Tortona (Alessandria). — Comandante di brigata partigiana, impegnata in un duro combattimento contro soverchianti forze avversarie, guidava i suoi uomini con tenace ardimento infliggendo al nemico rilevanti perdite. Colpito al petto, continuava fieramente ad incitare i suoi dipendenti finché non trovava gloriosa morte sul campo. — S. Maria della Versa (Pavia), 18 settembre 1944.

BELGIORGIO Aniceto di Giulio, classe 1923, da Sedegliano (Udine). — Rastrellato e costretto a vestire la divisa delle forze asservite al nemico, riusciva a fuggire uccidendo un sottufficiale avversario e, malgrado la mutilazione di un braccio, si univa alle formazioni partigiane operanti in zona montana. Sempre tra i primi nelle fatiche e nei combattimenti dava continua prova di temerario ardimento, pur consapevole di essere, sotto lo stimolo di vistosa taglia, intensamente ricercato. Catturato e condannato, affrontava con animo forte, prima sevizie di ogni genere e poi la morte. — Mezzomonte di Polcenigo (Udine), 4 febbraio 1945.

BISCOTTI Antonio, classe 1925, da Tavigliano (Vercelli). — Benché di giovane età, entrava nelle file partigiane partecipando sin dall'inizio alla lotta con grande slancio ed ardimento. Nel corso di un cruento combattimento contro preponderanti forze nemiche si offriva di restare al fianco del fratello, comandante del reparto, per proteggere il ripiegamento dei commilitoni. Colpito da una raffica di mitra immolava, insieme al fratello, la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Pollone (Vercelli), 3 febbraio 1945.

CROCE

GIOVANNICO Pietrantonio di Eugenio, classe 1917, da Lizzanello (Lecce). — Partecipava tra i primi alla lotta partigiana con grande coraggio e attaccamento al dovere. Durante un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche contribuiva efficacemente alla conclusione vittoriosa dell'azione. Ferito gravemente concludeva con l'olocausto della vita la sua generosa dedizione alla causa della libertà. — Quota 362 - Giakova (Jugoslavia), 20-22 aprile 1945.

RICCI Giovanni fu Giovanni, classe 1918, da Castro dei Volsci (Frosinone). — Entrato subito dopo l'armistizio nelle file partigiane, partecipava ad atti di sabotaggio ed a vari scontri a fuoco. Catturato, sopportava stoicamente sevizie e torture affrontando fieramente la morte per fucilazione. — Fiume Sacco - Le Mole (Paliano), 28 gennaio-29 aprile 1944.

ROSSI Francesco di Domenico, classe 1920, da Ceprano (Frosinone). — Entrato subito dopo l'armistizio nelle file partigiane, partecipava ad atti di sabotaggio ed a vari scontri a fuoco. Catturato, sopportava stoicamente sevizie e torture affrontando fieramente la morte per fucilazione. — Fiume Sacco - Paliano (Frosinone), 28 gennaio-29 aprile 1944.

ROSSI Vincenzo di Giuseppe, classe 1912, da Ceprano (Frosinone). — Entrato subito dopo l'armistizio nelle file partigiane, partecipava ad atti di sabotaggio ed a vari scontri a fuoco. Catturato, sopportava stoicamente sevizie e torture affrontando fieramente la morte per fucilazione. — Fiume Sacco - Ceprano (Frosinone), 28 gennaio-21 aprile 1944.

(12951)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1299.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie impostazioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, concluso a Stoccolma il 7 dicembre 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie impostazioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo, conclusi a Stoccolma il 7 dicembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 20 dicembre 1956 e Protocollo. (Stoccolma, 7 dicembre 1965).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA, ritenendo di dover modificare ed integrare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Svezia, firmata a Stoccolma il 20 dicembre 1956 intesa ad evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo a tale convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'Ambasciatore Benedetto Capomazza di Campolattaro

Sua Maestà il Re di Svezia:

il Ministro degli affari esteri, S. E. Torsten Nilsson i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 1º comma primo dell'art. 2 della Convenzione del 20 dicembre 1956 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« La presente Convenzione determina i criteri applicabili alle seguenti imposte:

A) Per quanto concerne l'Italia:

1. l'imposta sui redditi dei fabbricati,
2. l'imposta sui redditi dei terreni,
3. l'imposta sui redditi agrari,
4. l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
5. l'imposta complementare progressiva sul reddito,
6. l'imposta sulle società,
7. l'imposta sulle obbligazioni,
8. la ritenuta d'imposta sugli utili distribuiti dalle società,
9. le imposte sul reddito, in favore delle Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio.

B) Per quanto concerne la Svezia:

1. l'imposta statale sui redditi (den statliga inkömstskatten),
2. l'imposta sui dividendi delle azioni (kupongskskatten),
3. l'imposta sui redditi non distribuiti (ersättningskskatten),
4. l'imposta sulle ripartizioni (utskiftningskskatten),
5. l'imposta sull'equipaggio delle navi (sjömanskskatten),
6. l'imposta statale sul patrimonio (den statliga förmögenhetsskskatten),
7. l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstskatten),
8. le tasse sui vantaggi e sui privilegi speciali (bevillningsavgifterna för särskilda förmaner och rättigheter) ».

Articolo 2

L'articolo 8 della Convenzione del 20 dicembre 1956 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« 1º I dividendi pagati da una società che è domiciliata in uno dei due Stati contraenti a una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in quest'altro Stato.

2º Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente ove la società che corrisponde i dividendi è domiciliata, e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così determinata non può eccedere:

a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi stessi è una società (con esclusione delle società di persone) che dispone direttamente di almeno il 51 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono pagati.

3º Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote di miniere, quote di fondatori od altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato ove la società distributrice ha il suo domicilio fiscale.

4º Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, domiciliato in uno Stato contraente, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente ove la società che paga i dividendi è domiciliata. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5.

5º Al fine di evitare la doppia imposizione per quanto riguarda i dividendi, lo Stato dove il beneficiario è domiciliato imputerà all'imposta afferente a tali dividendi un ammontare uguale all'imposta effettivamente riscossa nell'altro Stato sugli stessi redditi nelle condizioni fissate dal presente articolo.

Tuttavia:

A) in Italia, l'imputazione verrà effettuata soltanto nel caso in cui questi dividendi fossero assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile;

B) in Svezia, i dividendi attribuiti da una società che ha il suo domicilio fiscale in Italia, ad una società che ha il suo domicilio fiscale in Svezia, sono esonerati dalle imposte svedesi nella misura e nelle condizioni in cui un tale esonero è compatibile con la legislazione svedese considerando l'una o l'altra società come aventi il loro domicilio fiscale in Svezia ».

Articolo 3

L'articolo 17 della Convenzione del 20 dicembre 1956 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, uno Stato contraente non può comprendere nella base imponibile delle imposte considerate all'articolo 2 i redditi od il patrimonio la cui tassazione è riservata all'altro Stato contraente per effetto della presente Convenzione, ma ciascuno Stato conserva il diritto di calcolare l'imposta, afferente ai redditi ed al patrimonio la cui tassazione gli è attribuita, applicando l'aliquota corrispondente all'ammontare complessivo dei redditi o del patrimonio imponibili secondo la propria legislazione ».

Articolo 4

Il presente Accordo che farà parte integrante della Convenzione del 20 dicembre 1956 sarà soggetto a ratifica, e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma nel più breve tempo possibile.

Esso entrerà in vigore dalla data di tale scambio e le sue disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal primo gennaio 1963.

In fede di che i suddetti plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 7 dicembre 1965.

Per il Regno di Svezia
TORSTEN NILSSON

Per la Repubblica Italiana
B. CAPOMAZZA di CAMPOLATTARO

PROTOCOLLO

Al momento di procedere alla firma del presente Accordo aggiuntivo alla Convenzione del 20 dicembre 1956 tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i suddetti plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:

Ai fini della citata convenzione, il termine «società» designa gli enti con personalità giuridica o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale.

Fatto a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 7 dicembre 1965.

Per il Regno di Svezia
TORSTEN NILSSON

Per la Repubblica Italiana
B. CAPOMAZZA di CAMPOLATTARO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1300.

Ulteriore finanziamento della collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 ottobre 1962, numero 1594, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1963, n. 1513, è fornita, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, per un ammontare di lire 500.000.000.

All'onere predetto si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

E' abrogato l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1963, n. 1513, contenente norme d'attuazione della legge 26 ottobre 1962, n. 1594, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1301.

Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Tutte le norme riguardanti il riscatto anticipato dei terreni espropriati o acquistati dagli enti di sviluppo si applicano anche agli assegnatari dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge del 31 marzo 1955, n. 240.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1967, n. 1302.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, nel comune di Cairo Montenotte (Savona).

N. 1302. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui Terme in data 5 maggio 1967, integrato con dichiarazione del 9 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Bragno del comune di Cairo Montenotte (Savona).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1967, n. 1303.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Michele da Collepetroso di Radda in Chianti (Siena) a S. Andrea Corsini di Montevarchi (Arezzo) e incorporazione territoriale alla parrocchia di S. Giusto in Salcio di Gaiole in Chianti.

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 29 settembre 1966, integrato con postilla di pari data, con il quale il territorio della parrocchia di S. Michele a Collepetroso del comune di Radda in Chianti (Siena) viene incorporato nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia di S. Giusto in Salcio del comune di Gaiole in Chianti ed il beneficio parrocchiale trasferito in contrada Sant'Andrea Corsini del comune di Montevarchi (Arezzo), con assegnazione di una nuova circoscrizione territoriale.

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 106. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1967, n. 1304.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, nel comune di Garbagnate Milanese (Milano).

N. 1304. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 28 luglio 1966, integrato con dichiarazione del 20 ottobre 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, in trazione Bariana del comune di Garbagnate Milanese (Milano). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia, con il patrimonio costituito da due appezzamenti di terreno su cui insistono l'edificio sacro, un salone-oratorio e la casa parrocchiale con seminterrato, stralciato in forza del decreto arcivescovile anzi citato, da quello della chiesa parrocchiale dei SS. Eusebio e Maccabei martiri, in Garbagnate Milanese (Milano).

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 105. — GRECO

LEGGE 2 gennaio 1968, n. 2.

Riordinamento di alcuni servizi centrali dell'Amministrazione finanziaria e norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge::

Art. 1.

La Direzione generale per la finanza straordinaria, istituita presso il Ministero delle finanze con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724, e l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, istituito presso il Ministero stesso con decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sono soppressi.

Art. 2.

E' istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per le entrate speciali.

Ad essa sono devoluti i compiti e le attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, spettano alla Direzione generale per la finanza straordinaria e all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, soppressi con il precedente articolo.

Art. 3.

Il quadro n. 1 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito da quello di pari numero allegato alla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, la metà dei posti che risulterà disponibile nella qualifica di consigliere di 3^a classe sarà conferita mediante pubblico concorso in deroga all'articolo 253 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il quadro n. 10 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, per la parte concernente il ruolo del personale amministrativo-contabile della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, è sostituito dal quadro di pari numero annesso alla presente legge.

Nel quadro n. 15 annesso alla legge indicata al precedente comma il numero dei posti di primi assistenti e primi disegnatori e di assistenti e disegnatori è ridotto da 3500 a 3276.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nel ruolo del personale amministrativo-contabile del catasto e dei servizi tecnici erariali sono conferiti, a domanda, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati appartenenti alla carriera esecutiva dello stesso ramo dell'amministrazione da almeno dieci anni, provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali abbiano riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo di « ottimo » ed abbiano svolto per almeno cinque anni con carattere di continuità le mansioni proprie della suddetta carriera di concetto.

Art. 6.

Per ottenere l'inquadramento previsto nel precedente articolo, gli interessati debbono presentare domanda, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento è disposto nella qualifica iniziale in base ad una graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione tenendo conto del titolo di studio, della durata di espletamento delle mansioni proprie della carriera amministrativo-contabile quale risulta dai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, dei giudizi contenuti nei rapporti stessi, nonchè dello esito di un esame consistente in un colloquio avente per oggetto le mansioni della suddetta carriera.

La commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato delle carriere direttive del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati delle carriere direttive del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe assolve le funzioni di segretario.

A parità di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Agli effetti della progressione nelle qualifiche sia di segretario aggiunto sia di segretario, al personale inquadrato a norma della presente legge è riconosciuta, nei limiti di due terzi, l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

La stessa anzianità di servizio è valutabile per intero ai fini dell'ammissione al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il predetto personale, peraltro, potrà essere ammesso al concorso ed all'esame di cui al comma precedente soltanto quando avrà maturato l'anzianità richiesta per essere ammesso al concorso e all'esame stesso il personale già inquadrato nel ruolo ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Art. 8.

Alle spese necessarie per l'istituzione ed il funzionamento della Direzione generale per le entrate speciali si provvede con gli attuali stanziamenti di bilancio riguardanti i servizi trasferiti alla Direzione generale stessa in forza dell'articolo 2 della presente legge.

Al maggior onere di lire 174.410.156 derivante dalla attuazione dell'articolo 3 della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1967 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1610 di L. 180.000.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Al maggior onere derivante dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge e valutato in lire 65 milioni per l'anno finanziario 1967 ed in lire 115 milioni per l'anno finanziario 1968 e successivi, sarà

fatto fronte con la riduzione dei capitoli 1292 e 1293 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione rispettivamente di lire 40 milioni e di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1967, e di lire 75 milioni e di lire 40 milioni dei corrispondenti capitoli per l'anno finanziario 1968 e successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, il *Guardasigilli*: REALE

QUADRO N. 1

Carriere direttive dell'amministrazione centrale.

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
ex 900	Direttori generali	11
ex 670	Ispettori generali	86 (a)
ex 500	Direttori di divisione	160
ex 402	Direttori di sezione	222
ex 325	Consiglieri di 1 ^a classe	
ex 271	Consiglieri di 2 ^a classe	495
ex 229	Consiglieri di 3 ^a classe	
		974

(a) di cui uno per la Direzione dei servizi amministrativi del Comando generale della guardia di finanza.

**RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO
PER I SERVIZI DELLA FINANZA LOCALE**

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettori generali	4
500	Ispettori capi	7
402	Ispettori superiori	14
		25

RUOLO DEGLI STATISTICI

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
670	Ispettore generale statistico	
500	Statistico capo	
402	Statistico superiore	2
325	Statistico	
		2

**RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO**

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
500	Direttore agrario	1
		1

QUADRO N. 10

*Carriera di concetto dell'amministrazione periferica
del catasto e dei servizi tecnici erariali.*

**RUOLO DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Numero dei posti
ex 500	Segretari capi	14
ex 402	Segretari principali	60
ex 325	Primi segretari	100
ex 271	Segretari	376
ex 229	Segretari aggiunti	
ex 202	Vice segretari	550

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 ottobre 1967.**

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni e integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concernente i provvedimenti per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962;

Visto il proprio decreto in data 1º luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1966, al registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 343, con il quale si è provveduto alla composizione della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 23 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

Vista la lettera in data 4 settembre 1967, n. 92/M, con la quale il Ministero dell'interno, nel comunicare che il prefetto dott. Mattia Mininni, membro della predetta delegazione speciale del consiglio superiore in rappresentanza di quell'amministrazione, è stato destinato ad altro incarico, designa, in sostituzione del predetto nel medesimo incarico il prefetto ispettore generale dott. Mario Pirelli;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il prefetto ispettore generale dott. Mario Pirelli è nominato,

in sostituzione del prefetto ispettore generale dottore Mattia Mininni, destinato ad altro incarico, membro della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1967
Registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 178*

(147)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1967.

**Cancellazione del comune di Portocivitanova dal 5º elenco
dei comuni obbligati alla redazione del piano regolatore
generale.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il decreto interministeriale 24 marzo 1960, n. 803, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il quinto elenco dei comuni obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio;

Considerato che erroneamente in detto elenco è stato incluso il comune di Portocivitanova, il quale dal 1938 ha cessato di essere comune autonomo ed è attualmente frazione del comune di Civitanova Marche, già compreso, con decreto interministeriale n. 3731, del 1º marzo 1956, nel secondo elenco dei comuni come sopra obbligati;

Ritenuto che, pertanto, è necessario provvedere alla rettifica del suddetto decreto interministeriale 24 marzo 1960, n. 803;

Decreta:

E' cancellato dal quinto elenco dei comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio, approvato con decreto interministeriale 24 marzo 1960, n. 803, il comune di Portocivitanova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1967

*Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI*

*Il Ministro per l'interno
TAVIANI*

*Il Ministro per il tesoro
COLOMBO*

(13447)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1967.

Istituzione di un vice consolato di 2^a categoria a Brazzaville (Repubblica del Congo - Brazzaville).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

E' istituito un vice consolato di 2^a categoria in Brazzaville (Repubblica del Congo - Brazzaville), alle dipendenze dell'ambasciata di Yaoundé (Cameroun), con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica del Congo - Brazzaville.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1967

p. *Il Ministro: LUPIS*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 264, foglio n. 144

(13472)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1967.

Regolamentazione della pesca nel lago d'Iseo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, numero 1647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1961 e 12 marzo 1965, che disciplinano l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo;

Viste le proposte formulate dai presidenti delle Giunte provinciali di Bergamo e Brescia, su conforme parere delle commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque interne delle rispettive provincie;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nel lago d'Iseo. Detto lago agli effetti della pesca si intende delimitato dallo sfocio del fiume Oglio nel lago, in comune di Costa Volpino (Bergamo), fino alla diga del Consorzio irriguo dell'Oglio sita in comune di Sarnico (Bergamo).

Art. 2.

L'esercizio della pesca nel lago d'Iseo è consentito con le reti e gli attrezzi sottoelencati, aventi le caratteristiche per ciascuno indicati e con l'osservanza delle limitazioni previste.

Art. 3.

RETI A CATINO:

1. — *Bastardina*, nome volgare: spessetta, regagnina. (Specialmente usata per la pesca della tinca, del luccio, della trota, del coregono e del pesce persico).

Lunghezza massima della rete metri centosettanta. Lunghezza minima delle reti metri centocinquanta). Altezza massima della rete maglie novecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri trenta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e della tinca (dal 1^o al 30 giugno).

E' vietato tirarla da terra o da barca fissa.

Art. 4.

RETI A MANTELLO:

1. — *Tencaro*, nome volgare: tencher. (Specialmente usata per la pesca della tinca, del luccio, della sardina — agone — e del pesce persico).

Lunghezza massima della rete metri trecento. Altezza massima della rete metri due. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trentacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile) e della tinca (dal 1^o al 30 giugno).

2. — *Tremaglio grande*, nome volgare: tremacc, mappada. (Specialmente usata per la pesca del luccio e della tinca).

Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri trentacinque.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile) e della tinca (dal 1^o al 30 giugno).

3. — *Tremaglio piccolo*, nome volgare: tremagì. (Specialmente usato per la pesca del salmerino, del pesce persico, della sardina e del luccio).

Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a millimetri venticinque, né superiore a millimetri ventotto.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre), del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile), del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e della sardina (dal 5 maggio al 5 giugno).

Art. 5.

RETI SEMPLICI:

1. — *Oltanina*, nome volgare: antanina. (Specialmente usata per la pesca del pesce persico e del salmerino).

Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque né superiore a millimetri ventotto.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre).

2. — *Pala*, nome volgare: pala. (Specialmente usata per la pesca della trota e del coregono).

Lunghezza massima della rete metri settecentocinquanta. Altezza massima della rete metri sedici. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quaranta.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota (dal 15 ottobre al 15 gennaio), del coregone (dal 15 dicembre al 15 gennaio) e del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre).

3. — *Paletta*, nome volgare: paletta. (Specialmente usata per la pesca del salmerino, del persico e della sardina).

Lunghezza massima della rete metri sessanta. Lunghezza minima della rete metri venticinque. Altezza massima della rete metri quattro. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque, né superiore a millimetri ventisette.

E' vietato l'uso di detta rete durante il periodo di divieto di pesca del salmerino (dal 10 novembre al 31 dicembre), del persico (dal 15 aprile al 14 maggio) e della sardina (dal 5 maggio al 5 giugno).

4. — *Gerola*, nome volgare: gerola. (Usata per la pesca dell'alborella).

Lunghezza massima della rete metri centocinquanta. Altezza massima della rete metri cinque. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella (dal 1° al 20 giugno).

5. — *Scaroli*, nome volgare: scoroli. (Specialmente usata per la pesca dell'alborella e del vairone).

Lunghezza massima della rete metri cento. Altezza massima della rete metri uno. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci, né superiore a millimetri quindici.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'alborella (dal 1° al 20 giugno).

Art. 6.

ATTREZZI VARI:

1. — *Bertovello*, nome volgare: bertael. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del pesce persico e del luccio).

Lunghezza massima dell'attrezzo metri tre. Lunghezza minima dell'attrezzo metri due. Diametro massimo di apertura della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quattordici, né superiore a millimetri venticinque.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico (dal 15 aprile al 14 maggio), della tinca (dal 1° al 30 giugno) e del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile).

2. — *Tamburello*, nome volgare: Tamburel. (Specialmente usato per la pesca dell'alborella, della scardola e del vairone).

Lunghezza massima dell'attrezzo metri uno e cinquanta. Diametro massimo di apertura della bocca centimetri cinquanta.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca all'alborella (dal 1° al 20 giugno).

3. — *Bilancia*, nome volgare: balansi.

Lato massimo della rete metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri dieci.

L'uso di detta rete è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

4. — *Tirlindana* a più ami o cucchiai, nome volgare: bordò. (Specialmente usata per la pesca della trota).

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota (dal 15 ottobre al 15 gennaio).

5. — *Tirlindana* a un solo amo o cucchiaio, nome volgare: dindana. (Specialmente usata per la pesca del luccio).

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca del luccio (dal 20 marzo al 10 aprile).

6. — *Tirlindana* a più ami o cucchiai, nome volgare: dindana. (Specialmente usata per la pesca della trota e della sardina).

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della trota (dal 15 ottobre al 15 gennaio) e della sardina (dal 5 maggio al 5 giugno).

7. — *Pescaie fisse con reti*, nome volgare: parade, pesche. (Specialmente usata per la pesca alle anguille).

Da usarsi limitatamente nei diritti esclusivi di pesca esistenti. Il bertovello o cogollo, da usarsi esclusivamente nelle pescaie fisse con reti, deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza massima metri tre. Lunghezza minima metri due e diametro massimo di apertura della bocca metri uno e cinquanta. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quattordici.

8. — *Forone*, nome volgare: furù. (Specialmente usato per la pesca della tinca, del luccio, ecc.).

Il peso dell'attrezzo non deve superare i cinque chilogrammi. La distanza tra le punte non deve essere inferiore a centimetri quattro.

L'uso di detto attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca della tinca (dal 1° al 30 giugno).

9. — *Palamiti*, nome volgare: spaderna. (Specialmente usate per la pesca delle anguille).

Ogni palamita non può avere più di cinquecento ami. La distanza tra un amo e l'altro non deve essere inferiore a metri tre.

10. — *Canna con o senza mulinello*, nome volgare: lenza. Ne è consentito l'uso con un massimo di cinque ami o quindici lanzette.

11. — *Cavedanera*, nome volgare: cavedanera.

12. — *Fascina per peschiera*, nome volgare: peschiera. (Specialmente usata per la pesca di scazzoni e gamberetti).

Art. 7.

Norme varie

a) la misura delle maglie si prende a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi;

b) è sempre vietata la pesca con qualsiasi ausilio di fonte luminosa;

c) chi esercita la pesca con le reti denominate « pala e bastardina » può far uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero dei pesci già catturati, dell'attrezzo denominato « guada ». Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri trentacinque;

d) chi esercita la pesca con la bilancia, con le tirlindane, con la canna e con la cavedanera può far uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero del pesce già catturato dell'attrezzo denominato guadino. Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri dieci;

e) chi esercita la pesca con la « fascina per peschiera » può fare uso, esclusivamente quale attrezzo ausiliario e, cioè, per il recupero dei pesci o crostacei già catturati, dell'attrezzo denominato « guada ». Il lato delle maglie di detto attrezzo non deve essere inferiore a millimetri tre, né superiore a millimetri sette;

f) tutte le reti con le relative segnalazioni debbono essere salpate dalle acque e portate a riva alle ore 12 di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica alle ore 18, per il periodo dal 1º maggio al 30 settembre, od alle ore 17, per il periodo dal 1º ottobre al 30 aprile;

g) le reti e gli attrezzi da pesca consentiti con il presente decreto che non abbiano le nuove misure prescritte, ma che abbiano quelle previste dal decreto ministeriale 26 aprile 1961, possono essere usati fino al loro consumo e, comunque, non oltre un anno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, con la sola eccezione della «bastardina», il cui uso è consentito per due anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto;

h) dotazione massima consentita ad ogni pescatore per l'uso delle reti sopra menzionate rimane così fissata:

tremaglio grande scaroli, grcola ed oltanina mt. 100	100
tremaglio piccolo	» 200
paletta	» 300
tencaro	» 400
pala	» 750
bertovello e tamburello	n. 25

Se la pesca viene esercitata da due o più pescatori sul medesimo natante, le dotazioni di cui sopra possono, come massimo, essere raddoppiate;

i) ad integrazione dei tempi di divieto per le varie specie ittiche previsti dal regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, si fissano i seguenti periodi di divieto per la pesca delle seguenti specie ittiche lacustri:

salmerino, dal 10 novembre al 31 dicembre;
luccio, dal 20 marzo al 10 aprile;
pesce persico, dal 15 aprile al 14 maggio;
agona (alosa o sardina), dal 5 maggio al 5 giugno;
alborella (aula), dal 1º giugno al 20 giugno;

l) ad integrazione delle misure minime previste dal soprarichiamato regio decreto 22 novembre 1914, numero 1486, le misure minime per la pesca del luccio e del salmerino si fissano rispettivamente in centimetri trenta e centimetri venti;

m) è sempre vietato l'uso a strascico delle reti contemplate nel presente decreto;

n) è consentita la pesca con fucile subacqueo limitatamente ai tratti di sponde lacuali compresi:

per la provincia di Bergamo, dal ristorante Grè in comune di Castro fino alla località Zù in comune di Riva Solto;

per la provincia di Brescia, dal porto di Garzano al porto di Siviano, in comune di Monte Isola (tratto a nord dell'isola omonima) a condizione però che vengano osservate le seguenti norme, previste dal regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

1) il fucile subacqueo può essere usato soltanto dai maggiori di anni 16 e deve essere tenuto in posizione di armamento soltanto in immersione);

2) il pescatore subacqueo durante l'immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante portante una bandierina rossa ben visibile;

o) è consentito alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, riservare un tratto di sponda lacuale per lo svolgimento di gare di pesca, e ciò limitatamente al giorno della gara ed al pomeriggio precedente;

p) i contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge;

q) dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati i decreti indicati nelle premesse e tutte le altre disposizioni concernenti la regolamentazione della pesca nelle acque del lago d'Iseo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1967

p. Il Ministro: SCHIETROMA

(11487)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1967.

Istituzione in Saint Denis (isola della Réunion) di un vice consolato di 2^a categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 787, e successive modificazioni;

Decreta:

E' istituito in Saint Denis (isola della Réunion) un vice consolato di 2^a categoria, alle dipendenze della ambasciata in Parigi, con la seguente circoscrizione territoriale: il dipartimento francese d'oltremare dell'isola della Réunion.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1967

p. Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 267, foglio n. 180

(13473)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Autorizzazione alla S.p.A. Depositi genovesi olii minerali « Degom », con sede in Genova, a ricevere in deposito, nel magazzino generale esercitato in Pedemonte di Serra Riccò, merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO

E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1964, con il quale la S.p.A. Depositi genovesi olii minerali « Degom », con sede in Genova, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Pedemonte, comune di Serra Riccò, in un capannone

della superficie di mq. 750 circa, un magazzino generale per il deposito delle merci nazionali, nazionalizzate ed estere elencate nella deliberazione n. 1076, del 25 ottobre 1963, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1966, con il quale la società è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un capannone, della superficie di mq. 1014, in cui ricevere in deposito, oltre le merci indicate nel predetto decreto ministeriale 6 luglio 1964, anche le seguenti merci nazionali, nazionalizzate ed estere: metalli comuni e loro lavori, macchine, apparecchi e materiale elettrico;

Vista l'istanza in data 23 luglio 1966 con la quale la società ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito indistintamente nei due capannoni costituenti il magazzino generale le merci di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1966 e le seguenti altre merci nazionali, nazionalizzate ed estere: materie prime vegetali per tinta e concia; materie da intreccio, grassi e olii (animali e vegetali ad uso industriale); preparazioni, farina lattea, esclusivamente per uso animale; residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; terre, pietre, gessi, calce e cemento amianto, amianto; estratti per concia e per tinta e loro derivati; sostanze albuminoidi e colle; materie plastiche artificiali; gomma naturale e sintetica e loro lavori; sughero e suoi lavori; carta e cartoni, lavori di pasta e di cellulosa, di carta o di cartone; lana, pelli e crini; cotone; lavori di pietra, gesso, cemento, amianto, mica e materiali simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro; giocattoli, giuochi, oggetti per divertimento e sport;

Vista la deliberazione n. 1309 del 6 settembre 1966 con cui la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Depositi genovesi olii minerali « Degom », con sede in Genova, è autorizzata a ricevere in deposito nel capannone della superficie di mq. 750, facente parte del magazzino generale esercitato in Pedemonte di cui all'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 6 luglio 1964, anche le seguenti merci nazionali, nazionalizzate ed estere: metalli comuni e loro lavori, macchine, apparecchi e materiale elettrico.

La società è inoltre autorizzata a ricevere in deposito nei due capannoni costituenti il magazzino generale anche le merci nazionali, nazionalizzate ed estere indicate nella propria istanza in data 23 luglio 1966 e riportate nelle premesse, con esclusione, però, delle materie prime di origine animale e dei prodotti finiti destinati ad uso zootecnico.

Art. 2.

Le materie prime di origine animale ed i prodotti finiti destinati ad uso zootecnico indicati nell'istanza della società in data 23 luglio 1966, riportati nelle premesse, possono essere depositati solo nel capannone della superficie di mq. 1014, di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1966 e quando non vi siano in deposito altre merci.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*

VALSECCHI

(13478)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

Autorizzazione alla Banca del Monte di Bologna e di Ravenna a ricevere in deposito merci estere nel magazzino generale esercitato in Modena.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1967, con il quale la Banca del Monte di Bologna e di Ravenna, con sede in Bologna, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Modena, via Nazionale del Canaletto n. 258, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 2 maggio 1967, con la quale il suddetto istituto di credito ha chiesto l'autorizzazione a ricevere in deposito anche merci estere nei corpi di fabbrica facenti parte del magazzino generale, denominati « magazzino merci varie » e « magazzino frigorifero »;

Vista la deliberazione n. 12 del 5 gennaio 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena aveva già espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di deposito di merci estere nel suindicato magazzino generale;

Vista la dichiarazione in data 21 luglio 1967 con la quale la Banca del Monte di Bologna e di Ravenna ha espressamente rinunciato all'istituzione, presso il magazzino generale, di apposito ufficio doganale e si è impegnato ad assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza;

Visti i documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Banca del Monte di Bologna e di Ravenna, con sede in Bologna, è autorizzata a ricevere in deposito anche le merci estere nel magazzino generale esercitato in Modena, via Nazionale del Canaletto n. 258, e precisamente nei corpi di fabbrica denominati « magazzino merci varie » e « magazzino frigorifero » — rispettiva-

mente della superficie di mq. 1392 e 1944 — meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito delle merci estere effettuate nei suddetti locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa già approvate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena.

Detta Camera è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1967

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*

PICARDI

p. *Il Ministro per le finanze*

VALSECCHI

(13477)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1967.

Approvazione dei piani tecnici esecutivi dei distretti telefonici di Aosta, Como, Crema, Pavia, Salò, Seregno, Varese e Voghera.

**IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI**

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1º agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1967, concernente la sistemazione del distretto di Aosta;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1967, concernente la sistemazione del distretto di Como;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 12 aprile 1967, concernente la sistemazione del distretto di Crema;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967, concernente la sistemazione del distretto di Pavia;

Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 dell'8 aprile 1967, concernente la sistemazione del distretto di Salò;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 28 marzo 1967, concernente la sistemazione del distretto di Seregno;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1967, concernente la sistemazione del distretto di Varese;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, concernente la sistemazione del distretto di Voghera;

Visti i piani esecutivi relativi all'assetto tecnico dei distretti telefonici di Aosta, Como, Crema, Pavia, Salò, Seregno, Varese, Voghera, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 298ª adunanza tenuta il 5 maggio 1967;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1087ª adunanza tenuta l'8 novembre 1967;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani esecutivi relativi all'assetto tecnico dei distretti telefonici di Aosta, Como, Crema, Pavia, Salò, Seregno, Varese, Voghera, che tra l'altro comportano:

la costruzione e l'ampliamento delle centrali urbane ed extraurbane;

la posa e l'ampliamento delle reti urbane;

la posa e l'ampliamento della rete extraurbana;

i lavori edili relativi alle opere anzidette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1967

Il Ministro: SPAGNOLI

(13485)

DECRETO PREFETTIZIO 15 dicembre 1967.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 850, in data 15 aprile 1965, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio dal 15 aprile 1965 al 14 aprile 1968;

Vista la nota n. 143, in data 14 novembre 1967, con la quale l'ordine dei veterinari della provincia di Ravenna designa il dott. Antonio Rambelli, quale rappresentante dell'ordine stesso in seno al consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Giuseppe Guerrini, missionario;

Sentito il parere del medico provinciale, espresso con nota n. 6099, del 4 dicembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Antonio Rambelli è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, per il triennio dal 15 aprile 1965 al 14 aprile 1968, in rappresentanza dello ordine dei veterinari della provincia di Ravenna.

Ravenna, addì 15 dicembre 1967

Il prefetto: DE GENNARO

(13547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Integrazione del decreto ministeriale 20 settembre 1967, concernente l'approvazione del piano di zona del comune di Monza.

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1967, n. 1510 è stato integrato il decreto ministeriale n. 1036 del 20 settembre 1967, con il quale è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Monza.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(94)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruire », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 dicembre 1967 la società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruire », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 29 maggio 1947, repertorio 11296, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Del Giudice Marino.

(72)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa Espor-tazione prodotti agricoli meridionali « E.P.A.M. », con sede in Mesagne (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 dicembre 1967, ai sensi dell'art. 2545 Codice civile, il sig. Zuffiani Giuseppe è nominato liquidatore della società cooperativa « Espor-tazione prodotti agricoli meridionali « E.P.A.M. », con sede in Mesagne (Brindisi), costituita in data 5 marzo 1960 per rogito Loiacono, repertorio 16531 in sostituzione del sig. Maizza Umberto.

(75)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.976.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(227)

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1968, il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(244)

Autorizzazione al comune di Torrioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Torrioni (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.193.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(222)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Quindici (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.689.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(223)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Parolise (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.388.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(224)

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Greci (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.664.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(225)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.360.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(226)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.918.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(228)

Autorizzazione al comune di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Penna in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(229)

**Autorizzazione al comune di Parrano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Parrano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.636.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(230)

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.367.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(231)

**Autorizzazione al comune di Castelbianco
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Castelbianco (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.018.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(232)

**Autorizzazione al comune di Sant'Oreste
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.810.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(233)

**Autorizzazione al comune di Moricone
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.721.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(234)

**Autorizzazione al comune di Bracciano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Bracciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.819.658, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(235)

**Autorizzazione al comune di Varco Sabino
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Varco Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.313.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(236)

**Autorizzazione al comune di Bientina
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Bientina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.598.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(237)

**Autorizzazione al comune di Porcari
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Porcari (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.766.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(238)

**Autorizzazione al comune di Lerici
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.574.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(239)

**Autorizzazione al comune di Pedemonte
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1968, il comune di Pedemonte (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.579.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(240)

**Autorizzazione al comune di Casabona
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1968, il comune di Casabona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.180.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(241)

**Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia Lamezia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1968, il comune di Sant'Eufemia Lamezia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.349.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(242)

**Autorizzazione al comune di Umbratico
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1968, il comune di Umbratico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.160.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(243)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottanta posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva.

I posti messi a concorso sono come appresso riservati:

venti ai candidati idonei nella specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa;

sessanta ai candidati idonei nella specializzazione di copia e stenografia.

Qualora i candidati idonei in una delle due specializzazioni siano in numero inferiore al numero dei posti riservati, i posti non utilizzati vanno ad incremento di quelli riservati agli idonei dell'altra specializzazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i

profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonché per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 12, che diano luogo a preferenza;

10) se intenda concorrere per la specializzazione di archivio e collaborazione contabile ed amministrativa o per quella di copia e stenografia. Non è ammessa la partecipazione ad ambedue le specializzazioni;

11) la lingua, fra quelle indicate al n. 2) del secondo comma dell'art. 5 (ossia: francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui intenda svolgere la prova;

12) se intenda sostenere la prova facoltativa prevista dal seguente art. 7 per la specializzazione prescelta (ossia: stenografia per la specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa; archivistica pratica per la specializzazione di copia e stenografia);

13) se intenda svolgere la prova di dattilografia su macchina elettrica o meccanica;

14) se intenda servirsi, per la prova di dattilografia, delle macchine da scrivere poste a disposizione dall'amministrazione (che si riserva di comunicare ai concorrenti il tipo) o preferisca portare la propria.

L'aspirante deve altresì specificare:

- a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;
- b) se coniugato, o non coniugato; nel primo caso, dovrà comunicare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e il domicilio del coniuge, nonché l'ultimo domicilio di questo ultimo prima del matrimonio;
- c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'espli- cita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pre- giudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il cer- tificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di resi- denza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministra- zione si riserva di accettare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, né di quelle incomplete o irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte, tre prove pratiche e una orale.

Prove scritte - per tutti i concorrenti:

- 1) svolgimento di un tema su nozioni di cultura generale;
- 2) traduzione (con uso del vocabolario) in una delle seguenti lingue, a scelta del concorrente: francese, inglese, spagnolo, te- desco.

Prove pratiche:

A) per i concorrenti alla specializzazione di copia-stenografia:

1) dattilografia, suddivisa in:

- a) una prova di velocità pura (saggio di copiatura di un brano alla velocità minima di duecentoquaranta battute al minuto; durata dieci minuti).

I concorrenti che vogliono dare prova della velocità di cui sono capaci possono ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto parte di esso, sino allo scadere del tempo innanzi stabi- lito. Non sono permessi il cambiamento del foglio né correzioni;

b) una prova di estetica (ricostruzione di un documento assegnato, nel tempo di trenta minuti);

2) stenografia: la prova consiste in un dettato di cinque minuti alla velocità di ottanta parole al minuto. Il concorrente dispone di ulteriori quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

B) per i concorrenti alla specializzazione di archivio e colla- borazione contabile e amministrativa:

1) dattilografia, suddivisa in:

- a) una prova di velocità pura (saggio di copiatura di un brano alla velocità minima di duecento battute al minuto; durata dieci minuti).

I concorrenti che vogliono dare prova della velocità di cui sono capaci, possono ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto parte di esso, sino allo scadere del tempo innanzi stabi- lito. Non sono permessi il cambiamento del foglio né correzioni;

b) una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti);

2) archivistica: il concorrente deve in un tempo deter- minato:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fasci- colo, suddividendola per materia ed inserendola per ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo e in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

Prova orale: verde per tutti i concorrenti su nozioni di cul- tura generale, nozioni di archivistica nonché sulla lingua estera prescelta; l'esame di lingua consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ri- portato:

a) nelle prove scritte, una media di almeno settanta cen- tesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse;

b) nelle prove pratiche, una media non inferiore a settanta centesimi e, se concorrenti alla specializzazione di copia e steno- grafia, con il punteggio minimo di settanta centesimi in ciascuna delle due prove di dattilografia e di sessanta centesimi in quella di stenografia oppure, se concorrenti alla specializzazione di archivio e di collaborazione contabile ed amministrativa, con il punteggio minimo di sessanta centesimi in ciascuna delle due prove di dattilografia e di settanta centesimi in quella di archi- vistica.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere un punteggio di almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dalla media dei voti riportati nelle prove pratiche e dal voto ottenuto in quella orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

I concorrenti alla specializzazione di copia e stenografia pos- sono chiedere di essere sottoposti alla prova pratica facoltativa di archivistica; coloro che concorrono alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa possono chiedere di essere sottoposti alla prova pratica facoltativa di stenografia.

Le prove sono identiche a quelle analoghe obbligatorie di cui all'art. 5.

Per la prova facoltativa, il candidato può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di 1,2 punti. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove pratiche obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio minimo richiesto per superare le prove stesse.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Mi- nistro per gli affari esteri non meno di cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, di un professore di scuola secondaria. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a terzo segretario di legazione o equiparato. Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere il tema di cultura generale; quattro ore per effettuare la traduzione in lingua estera e, per le prove pratiche obbligatorie e quelle fa- coltative, il tempo per ciascuna di esse indicato al precedente art. 5.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

- 1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) provvista della firma del concorrente, auten- ticata dal sindaco o da un notaio;
- 2) carta d'identità;
- 3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
- 4) tessera postale;
- 5) porto d'armi;
- 6) patente automobilistica;
- 7) passaporto.

Art. 10.

Le prove hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno della prova scritta successiva e di quelle pratiche, dandone comunicazione ai candidati.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve aver luogo, tre temi da sottoporre al sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno 20 giorni prima della data in cui debbono sostenere la prova.

Art. 11.

Esplicate le prove del concorso la commissione forma una unica graduatoria di merito con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di precedenza o di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-ter rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'Inail attestante che il genitore, o coniuge o coniunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera c) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione dell'Amministrazione in carta da bollo da Lit. 400, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, preso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da Lit. 400 rilasciata dalla competente autorità.

I titoli di precedenza o di preferenza operano nell'ambito di ciascun gruppo di posti riservati di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1.

Art. 13.

L'eventuale conferimento di posti di cui al primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alle riserve di posti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Qualora i candidati idonei in una specializzazione siano in numero inferiore alla proporzione suddetta, i posti non utilizzati possono essere conferiti a candidati idonei nell'altra specializzazione.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400, I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base

ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;
b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 15.

Il Ministro per gli affari esteri, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso, che vengono nominati applicati aggiunti in prova nella carriera esecutiva per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 16.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei e dei vincitori del concorso sono pubblicate nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Colui che ha conseguito la nomina, se senza giustificato motivo non assume il servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Art. 17.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso e di quelli conferiti a norma dell'art. 13 restino scoperti per rinuncia o per decadenza di vincitori, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere, entro 6 mesi, ad altrettante nomine, in ordine di graduatoria, fra i candidati idonei appartenenti alla stessa specializzazione dei vincitori rinunciati o dichiarati decaduti.

Qualora manchino candidati idonei della stessa specializzazione, le nomine possono essere conferite, sempre nell'ordine della graduatoria, a candidati idonei nell'altra specializzazione.

Coloro che sono stati nominati a norma dei precedenti comuni, prendono posto dopo i vincitori precedentemente nominati.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1967

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1968
Registro n. 265 Esteri, foglio n. 171

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVE SCRITTE (per tutti).

1) *Cultura generale*:

Lineamenti essenziali della storia d'Europa e del mondo nei secoli diciannovesimo e ventesimo, con particolare riguardo alla storia d'Italia dagli inizi del Risorgimento ai giorni nostri.

Cenni sui principi ispiratori e sui lineamenti essenziali della Costituzione della Repubblica italiana.

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato.

Cenni sui principi e gli organismi della cooperazione internazionale.

Nozioni di geografia fisica, politica ed economica dei Paesi europei ed extra europei.

2) *Traduzione dall'italiano* di un brano relativo ad un argomento di carattere generale in una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

B) PROVE PRATICHE:

per la specializzazione di copia e stenografia

3) *Dattilografia* — L'esame consiste in una *prova di velocità pura* (copiato di un brano alla velocità minima di 240 battute al minuto per la durata di dieci minuti) nonché in una *prova di estetica* (ricostruzione di un documento assegnato, nel tempo di trenta minuti).

4) *Stenografia* — La prova consiste in un dettato di 5 minuti alla velocità di 80 parole al minuto. Il concorrente dispone poi di 45 minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

per la specializzazione di archivio e collaborazione contabile ed amministrativa.

3) *Dattilografia* — L'esame consiste in una *prova di velocità pura* (copiato di un brano alla velocità minima di 200 battute al minuto per la durata di 10 minuti); nonché in una *prova di estetica* (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incollonatore, nel tempo di 30 minuti).

4) *Archivista pratica* — Il concorrente deve in un tempo determinato:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fascicolo, suddividendola per materia ed inserendola in ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo o in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

PROVA ORALE (per tutti).

La prova verte sulle nozioni di cultura generale, su un esame nella lingua prescelta, consistente prevalentemente in una conversazione, nonché sulle seguenti nozioni di archivistica:

Titolario

definizione del titolario e delle voci principali nelle quali esso si articola: titolo classe e sottoclasse e sua applicazione nelle operazioni del carteggio.

Registrazione degli atti

definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza; modalità di registrazione delle carte; come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia in arrivo che in partenza.

PROVE FACOLTATIVE.

per la specializzazione di copia e stenografia.

Prova pratica di archivistica (vedi punto B, lettera 4) della prova relativa alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile ed amministrativa).

Per la specializzazione di archivio e collaborazione contabile ed amministrativa.

Prova di stenografia (vedi punto B, lettera 4 delle prove relative alla specializzazione di copia e stenografia).

(13444)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri del genio civile, carriera di concetto, vi sono n. 19 vacanze;

Ritenuto che, per l'effettivo fabbisogno del personale in relazione alle esigenze di servizio, occorre bandire un concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice geometra in prova del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciannove posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del genio civile.

L'amministrazione si riserva di avvalersi delle facoltà di cui agli articoli 3 e 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

- 1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti;
 - a) diploma di geometra;
 - b) diploma di perito industriale edile;
- 3) buona condotta;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;
- 6) avere il godimento dei diritti politici;
- 7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2^a, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
- f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonché l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127 lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che pverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, né delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, né di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consideranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà esser munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autentica dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

- b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) passaporto;
- f) carta di identità;
- g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti nel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2^a, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documento di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decaduta, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine;
- 2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine;
- 3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio nel precedente art. 2 al n. 2;
- 4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;
- 5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;
- 6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sotto posti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nel le liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risultati esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o verranno alla direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2^a, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti consegneranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo

c) per gli altoatesini o persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigione, sempreché abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purché non sia superato il quarantesimo anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ad entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purché complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o di mutilato o di invalido civile o di mutilato od invalido del lavoro, o di orfano o vedova di caduto sul lavoro o di vedova o di orfano di guerra o di vedova o di orfano di caduto per cause di servizio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare ed abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonché per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a trentanove anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio; libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per educi della prigione: oltre alla copia dello stato di servizio o el foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli inviaiidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani del caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

16) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

17) per le vedove dei caduti per causa di servizio la dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

18) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione nel rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

**MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE**
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 9^a sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il pubblico concorso a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO**

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a complessivi 1600 posti di manovale in prova dei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1. in data 28 novembre 1967, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario capo Faregna Emanuele è nominato membro della 9^a sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del capo gestione superiore Taglietti Silvio impossibilitato ad assolvere l'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 15 dicembre 1967

Il direttore generale: FIENGA

(169)

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Riduzione da sette a sei dei posti del concorso per esami e per titoli a direttore didattico in prova (ex coeff. 522) nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 7 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966, registro n. 98, foglio n. 57, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1967, n. 19, con il quale veniva bandito un concorso per esami e per titoli a sette posti di direttore didattico in prova (ex coeff. 522) nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Considerato che nel predetto decreto ministeriale sono stati indicati per errore dattilografico sette posti di direttore didattico anzichè sei per cui si rende necessario procedere alla rettifica del decreto succitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 ottobre 1966 è rettificato nel senso che i posti di direttore didattico in prova (ex coeff. 522) nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, da mettere a concorso, sono sei anzichè sette.

Roma, addì 26 aprile 1967

Il Ministro: Gur

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1967
Registro n. 95, foglio n. 329*

(102)

ANTONIO SESSA, direttore

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della stazione sperimentale per l'industria del vetro in Venezia Murano.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1967 messo in distribuzione il 13 dicembre 1967 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito del vincitore del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) per la stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia Murano, indetto con il decreto ministeriale 7 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 13 maggio 1966.

(13560)

**UFFICIO MEDICO PROVINCIALE
DI BERGAMO**

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1885 del 20 aprile 1967, con il quale è stato bandito il concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Bergamo, nonché le proposte dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1966 è costituita come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giannattasio dott. Giovanni, medico provinciale superiore, titolare dell'ufficio di Sondrio;

Alfieri prof. Pietro, primario ostetrico dell'ospedale Maggiore di Bergamo;

Ciabò dott. Giorgio, libero professionista in ostetricia;

Sozzi dott. Gaetano, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Molteni Tina, ostetrica condotta del comune di Treviglio.

Il dott. Francesco Petrella, consigliere di 3^a classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura e dei comuni interessati, e nel foglio annunzi legali della provincia.

Bergamo, addì 12 dicembre 1967

Il medico provinciale: SUSANNA

(13493)

ACHILLE DE ROGATIS, redattore